

## Concorso art. 15 all'Istat per 5 posti di Dirigente Tecnologo

### *A cura di Usi/RdB Ricerca*

Al concorso interno per titoli ed esami a 5 posti di Dirigente Tecnologo (I livello professionale), con decorrenza 1 gennaio 2009, bandito ad aprile 2009 hanno partecipato 50 dipendenti di ruolo nel profilo di Primo tecnologo (II livello professionale) in servizio a tale data. Il punteggio complessivo di 100 punti è stato suddiviso tra i titoli (70) ed il colloquio (30).

Il bando prevedeva che per essere ammessi alla prova orale occorreva raggiungere il punteggio minimo di 49. Questa disposizione appare illegittima in quanto la valutazione dei titoli non è una prova d'esame e non può discriminare un candidato impedendogli di partecipare all'unica prova concorsuale, il colloquio.

In realtà il bando doveva prevedere che tutti i candidati partecipassero alla prova orale e una volta superata fossero dichiarati idonei al raggiungimento di 70 punti complessivi tra valutazione dei titoli e colloquio.

Nei verbali 1, 2 e 4 della Commissione sono stati determinati i criteri di valutazione dei titoli, così come di seguito indicati.

#### Valutazione dei titoli (criteri e punteggi)

##### A – Anzianità (max 10 punti)

a.1 – in base alla fascia conseguita nel profilo e nel livello di attuale inquadramento (I fascia: 2 punti; II fascia: 4 punti, III fascia: 6 punti, IV fascia: 8 punti, V fascia e oltre: 10 punti).

##### B – Attività professionale (max 40 punti)

b.1 – Attività ordinaria (max 16 punti) – “comprensiva della responsabilità di processi organizzativi, di procedure e prodotti”, di cui:

b.1.1 – importanza (max 6 punti);

b.1.2 – complessità (max 6 punti);

b.1.3 – durata (max 4 punti, valutata in 0,2 punti per ciascun anno di anzianità nel livello<sup>1</sup>)

b.2 – Coordinamento e/o direzione di strutture; comprensivo di responsabilità di progetti di rilievo (max 14 punti) - Per il coordinamento e/o direzione di strutture “si terrà conto della diversa natura del servizio e dell'unità operativa e/o del progetto anche in relazione alla loro collocazione gerarchica<sup>2</sup>”, di cui:

b.2.1 – importanza (max 5 punti);

b.2.2 – complessità (max 5 punti);

b.2.3 – durata (max 4 punti, valutata in 0,3 punti per ciascun anno di coordinamento di struttura o progetto<sup>3</sup>)

b.3 – Attività svolta nell'ambito di commissioni, comitati e gruppi di lavoro (max 5 punti) – “0,2 punti ciascuno alla partecipazione in qualità di membro e 0,4 punti ciascuno a quella in qualità di coordinatore”.

b.4 – Incarichi specifici aggiuntivi all'ordinaria attività (max 5 punti)

C – Lavori e pubblicazioni (max 5 punti) - Monografie a stampa, articoli su riviste nazionali e internazionali, relazioni e interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi (max 0,5 punti ciascuna); relazioni e note tecniche (max 0,2 ciascuna)

D – Giudizio sul profilo culturale e professionale (max 15 punti)

d.1 – Profilo culturale (max 7,5 punti), di cui:

<sup>1</sup> Nel verbale 1 erano stati previsti 0,3 punti per anno successivamente ridotti a 0,2 nel verbale 4.

<sup>2</sup> Formulazione contenuta nel verbale 4 che sostituisce la precedente del verbale 1.

<sup>3</sup> Nel verbale 1 erano stati previsti 0,4 punti per anno successivamente ridotti a 0,3 nel verbale 4.

d.1.1 – percorso formativo (max 3,5 punti): titolo di dottorato di ricerca specializzazione e borse di studio post-universitarie, assegni di ricerca, abilitazione professionale e master conseguito all'estero 2 punti ciascuno; diplomi di specializzazione e master conseguiti in Italia fino a un massimo di 2 punti ciascuno; seconda laurea massimo 1 punto; corsi di formazione e perfezionamento 0,1 punti ciascuno fino ad un massimo di 2 punti.

d.1.2 – spessore culturale (max 4 punti) – “complesso delle attività formative e delle pubblicazioni”.

d.2 – Profilo professionale (max 7,5 punti) di cui:

d.2.1 – rilevanza e complessità dei compiti svolti (max 5,5 punti) “verranno altresì valutati gli aspetti che riguardano la capacità di innovazione del candidato nelle funzioni che ha rivestito nel corso della propria esperienza lavorativa”

d.2.2 – idoneità a concorsi precedenti (max 2 punti).

E – Colloquio (max 30 punti) – “giudizio complessivo della professionalità e dello spessore culturale, sulla base della discussione dei titoli presentati”.

### Analisi dei risultati

Su 50 partecipanti al concorso 12 sono stati ammessi al colloquio (24%), con un punteggio che va da un massimo di 58,7/settantesimi ad un minimo di 49,4/settantesimi.

Nella tabella seguente sono riportate alcune statistiche relative ai punteggi assegnati ai 5 vincitori.

<b>Categoria</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Media</b>	<b>Media vincitori</b>	<b>Media idonei</b>
a.1 (max=10)	4,00	10,00	7,83	8,00	7,71
b.11 (max=6)	4,00	5,00	4,63	4,80	4,50
b.12 (max=6)	4,00	5,30	4,78	4,96	4,64
b.13 (max=4)	1,50	4,00	3,15	3,14	3,16
b.21 (max=5)	3,50	5,00	4,22	4,46	4,04
b.22 (max=5)	3,50	5,00	4,28	4,40	4,19
b.23 (max=4)	1,50	4,00	2,97	3,22	2,79
b.3 (max=5)	2,20	5,00	4,32	4,88	3,91
b.4 (max=5)	0,90	4,50	2,27	2,96	1,77
C (max=5)	1,50	4,50	2,48	2,78	2,26
d.11 (max=3,5)	2,00	3,50	3,25	3,20	3,29
d.12 (max=4)	3,00	4,00	3,65	3,80	3,54
d.21 (max=5,5)	2,40	5,00	3,67	3,70	3,64
d.22 (max=2)	0,00	2,00	1,00	0,80	1,14

### Considerazioni sui titoli

- Una prima considerazione di carattere generale scaturisce dall'esame dei verbali. Per ogni candidato la commissione ha emesso un giudizio, che per un candidato valutato positivamente si conclude con una formulazione del tipo: “*Sulla base del giudizio complessivo la commissione ritiene di poter ammettere il candidato agli orali*”. Non viene fatto alcun riferimento al punteggio conseguito per ciascuna sottocategoria di titoli e al superamento della soglia di 49 punti, riportati nella scheda sintetica di valutazione allegata al verbale di ciascuna seduta, come se la commissione abbia deciso l'accesso al colloquio a prescindere dalle valutazioni numeriche.
- Dalla lettura dei verbali e relativi allegati (CV, elenco titoli o altro supporto predisposto dalla commissione), non si riesce a comprendere quali titoli in possesso del candidato siano stati valutati in ciascuna categoria e quale punteggio è stato assegnato a ciascuno di essi. L'unico

dato numerico disponibile è il punteggio complessivo di ciascuna categoria, dal quale non è possibile ricostruire l'iter logico-argomentativo seguito dalla commissione per l'attribuzione dei punteggi e verificare la congruità tra i criteri dichiarati e i punteggi assegnati anche comparativamente rispetto agli altri candidati.

- La valutazione dell'attività professionale è avvenuta per profilo o per livello? Sul punto la confusione è stata totale. Il bando di concorso, infatti prevedeva che fosse valutata l'attività professionale svolta nel profilo di primo tecnologo. Con due successive delibere del 16 aprile e del 29 settembre 2009 l'Istat ha modificato lo specifico punto precisando che doveva essere valutata l'attività professionale svolta nel profilo di tecnologo e/o ricercatore. La commissione che si è riunita per la prima volta il 20 settembre 2010, ha stabilito i criteri di valutazione secondo quanto previsto dal bando originario. Solo alla quarta seduta, alla commissione viene notificata la prima modifica al bando (risalente ad un anno e mezzo prima) e procede ad una rideterminazione dei criteri di valutazione. Nella quinta seduta, dopo aver valutato i primi 4 candidati, viene notificata alla commissione anche la seconda modifica (anch'essa di oltre un anno prima), costringendola a riconsiderare le valutazioni già effettuate. Resta il fatto che, nella confusione che si è venuta a creare la valutazione della durata dell'attività ordinaria, come si vedrà in seguito, è risultata alterata.
- Per quanto riguarda l'attività professionale svolta nel profilo di tecnologo e/o ricercatore, il bando di concorso prevedeva che la valutazione fosse effettuata in relazione all'importanza, complessità e durata. La logica interpretazione sarebbe quella di attribuire un punteggio a ciascuna attività effettuata da ciascun candidato nel corso della carriera, tenendo conto di questi fattori ed ottenere il punteggio complessivo di categoria sommando i parziali di ciascuna attività. La commissione, invece, ha suddiviso il punteggio in 3 parti, una per l'importanza, una per la complessità e una per la durata, separatamente per l'attività ordinaria (b.1) e per il coordinamento e/o direzione di strutture (b.2). Sembra quindi che la commissione abbia proceduto non per singolo titolo valutabile, ma per il complesso dell'attività professionale così come risultante dal curriculum. Se così fosse, la commissione avrebbe arbitrariamente interpretato la prescrizione del bando.
- In particolare, per quanto riguarda la durata dell'attività ordinaria (massimo 4 punti) la commissione ha preliminarmente stabilito di attribuire 0,3 punti per ciascun anno di anzianità nel profilo e nel livello di 1° tecnologo. In questo modo l'anzianità è stata conteggiata doppiamente, in quanto era già presente nella categoria A, in cui è stato attribuito un punteggio a seconda della fascia stipendiale di appartenenza. Successivamente, preso atto delle modifiche nel bando di concorso, ha deciso di ridurre a 0,2 punti per ciascun anno di anzianità nel livello. Poi, però, ha proceduto secondo l'anzianità per profilo e non per livello, maggiorando i punteggi di alcuni candidati, che senza tale "bonus" non avrebbero conseguito il minimo per accedere al colloquio.
- Le descrizioni dei criteri adottati dalla commissione per la valutazione di alcune categorie di titoli sono generiche e non permettono di capire come siano stati attribuiti i punteggi sulla base dei titoli presentati. E' questo il caso dell'importanza (massimo 6 punti) e della complessità (massimo 6 punti) nel caso dell'attività ordinaria (b.1), ma anche dell'importanza (massimo 5 punti) e complessità (massimo 5 punti) del coordinamento e/o direzione di strutture.
- Nel caso di commissioni, comitati e gruppi di lavoro (b.3) doveva essere valutata non la mera nomina ma l'attività svolta in seno ad essi. La commissione, invece, si è limitata ad un computo numerico assegnando 0,2 punti a ciascuna partecipazione in qualità di membro e 0,4 punti a ciascun coordinamento.
- Nel punto b.4 non è possibile stabilire in base a quale criterio la commissione abbia ritenuto di rilievo un progetto e come questo si integri o si sovrapponga con l'importanza e la complessità già considerati in b.1 e b.2.

- Nelle pubblicazioni (C) manca una direttiva di comportamento in caso di assenza dell'elenco delle 10 pubblicazioni. Nel concorso a primo ricercatore, ad esempio, la commissione ha sopperito alla dimenticanza del candidato decidendo di valutare le 10 pubblicazioni più recenti.
- Sempre nelle pubblicazioni (C) mancano i criteri di valutazione per i lavori a più autori, in cui il candidato ha omesso di specificare la natura del proprio contributo.
- Infine, sebbene le pubblicazioni siano state classificate in due categorie, mancano i criteri di valutazione specifica (ad es. complessità, pertinenza, rilevanza e originalità) per articolare il punteggio che, a seconda delle categorie, poteva arrivare fino ad un massimo di 0,2 e 0,5 punti. Inoltre, è stato reso noto solo il punteggio totale della categoria e non quello relativo a ciascuna delle 10 pubblicazioni.
- Nel giudizio sul profilo culturale e professionale (D), la commissione non chiarisce nello specifico i criteri adottati per la valutazione dello spessore culturale (d1.2, massimo 4 punti) e per la rilevanza e complessità dei compiti svolti (d2.1, max 5,5 punti).

### Tempi di valutazione

I tempi medi di valutazione di ciascun candidato hanno avuto un ampio campo di variazione passando da un valore massimo di 2 ore e 10 minuti (seduta pomeridiana del 22 ottobre 2010) ad un minimo di 33 minuti (3 candidati valutati tra le 10 e le 11,40 del 30 settembre 2010).

Da segnalare che in un caso la seduta ha avuto inizio alle 14,15 e termine alle ore 13,00 (del giorno dopo?), avendo valutato 3 candidati ed in un altro la seduta è iniziata e si è conclusa alle 14,15, sempre valutando 3 candidati.

In media per ciascun candidato la commissione ha impiegato circa 1 ora, nell'ipotesi che tutto il tempo disponibile sia stato utilizzato per la valutazione.

Anche non soffermandosi sui casi limite di valutazione lampo, il tempo medio pro capite appare decisamente insufficiente per un'adeguata valutazione delle 10 pubblicazioni; di tutta la restante produzione tecnico-scientifica; dell'attività ordinaria; del coordinamento e/o direzione di strutture; del contributo fornito in commissioni e gruppi di lavoro; degli incarichi specifici; del percorso formativo; dello spessore culturale e della rilevanza e complessità dei compiti svolti.

E' da tenere presente che ogni titolo doveva essere preliminarmente classificato nella categoria di appartenenza e il punteggio doveva essere assegnato collegialmente. Successivamente si dovevano effettuare le somme per tutti i titoli valutati di ciascuna categoria e solo a quel punto si poteva trascrivere il relativo punteggio nella scheda sintetica di valutazione e redigere un giudizio.

### Conclusioni

Anche per il concorso a dirigente tecnologo, così come già evidenziato per quello a primo ricercatore, si registra l'assoluta mancanza di trasparenza, che caratterizza costantemente tutte le procedure concorsuali dell'Istat.

I candidati si trovano assegnato un punteggio complessivo, ma non riescono a comprendere come la commissione abbia operato a partire dai titoli presentati, né possono effettuare alcun tipo di comparazione con gli altri candidati.

Una modalità di gestione dei concorsi che, prescindendo dalla composizione delle commissioni, sembra essere particolarmente gradita all'Amministrazione.

Nulla, quindi, sembra cambiare sotto questo aspetto, nonostante gli impegni assunti dal Presidente fin dal suo insediamento di rivedere i meccanismi concorsuali in un'ottica di maggiore trasparenza.